



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO

<i>Referente del processo</i>	AD/CIO
<i>Approvata da</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data</i>	5 aprile 2019
<i>Versione aggiornata</i>	luglio/2026

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 Definizioni	4
1.3 Ambito di applicazione	7
2. INFORMAZIONI RILEVANTI E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (applicabile qualora la SICAF rivesta la qualifica di Emittente)	8
2.1 Funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate	8
2.2 Individuazione delle Informazioni Rilevanti e relativa predisposizione della Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti	9
2.3 <i>Relevant Information List</i>	10
2.4 Criteri per l'individuazione di un'Informazione Rilevante e di un'Informazione Privilegiata	10
2.5 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate	11
2.6 Valutazione del carattere di Informazione Privilegiata delle Informazioni	13
2.7 Segregazione dell'Informazione Privilegiata e attivazione <i>dell'Insider List</i>	13
2.8 Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate	15
2.9 Obblighi dei soggetti iscritti nell' <i>Insider List</i>	16
2.10 Pubblicazione e ritardo nella pubblicazione delle Informazioni Privilegiate	17
3. ABUSI DI MERCATO	18
3.1 Possibili casistiche riguardo l'abuso di mercato	18
3.2 Contenuto e trasmissione della Segnalazione di Operazione Sospetta	20
4. SONDAGGI DI MERCATO	21
4.1 Effettuazione di un Sondaggio di mercato: adempimenti ed obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni	21
4.2 Ricevimento di un Sondaggio di mercato: adempimenti ed obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni	24
5. Inadempimenti della Procedura e sanzioni	24
6. Disposizioni finali	25
ALLEGATO 1 - Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti	26
ALLEGATO 2 – Scheda per l'iscrizione nel registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Sezione SU e Sezione Accessi Permanenti	27
ALLEGATO 3 – Lettera di accettazione di iscrizione nell' <i>Insider List</i>	29
ALLEGATO 4 – Lettera di notifica di rimozione dall' <i>Insider List</i>	41

1. PREMESSA

La presente procedura (la **Procedura**) adottata da 4AIM SICAF S.p.A. è volta a: (i) disciplinare la gestione delle Informazioni Privilegiate (come infra definite); (ii) descrivere i presidi volti a prevenire gli abusi di mercato; (iii) definire il processo di monitoraggio dell'operatività nell'ottica di individuare eventuali situazioni sospette che celano possibili abusi di mercato.

La Procedura è oggetto di periodica revisione ed aggiornamento in relazione: (i) all'evoluzione dell'impianto normativo di riferimento; (ii) alle modifiche eventualmente intervenute nel modello organizzativo aziendale e/o di *business* della Società.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Resta altresì inteso che la presente procedura è applicata, in presenza dei necessari presupposti, in combinato con:

- la Policy di gestione dei conflitti di interessi;
- la Procedura per le Operazioni con parti correlate;
- la Procedura in materia di "Internal Dealing".

Si specifica, infine, che la presente Procedura è parte integrante del sistema dei presidi adottati dalla SICAF, volti a prevenire il rischio di commissione di reati societari, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in linea con le previsioni del Modello Organizzativo della SICAF.

1.1 Quadro normativo di riferimento

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi cui la presente Procedura rimanda:

- Regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione come successivamente integrato e rettificato;
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del Regolamento (UE) n. 2014/596;
- Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 2014/596 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione dell'11 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del Regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 che integra il regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di

manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;

- Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 9 marzo 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 2014/596 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (Direttiva abusi di mercato);
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE;
- Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Direttiva Transparency) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato Regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34/CE;
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate" del 20 ottobre 2016 (ESMA/2016/1478) e relativa Comunicazione Consob 14 dicembre 2016, n. 0110353 "Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti il ritardo nella pubblicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/596 relativo agli abusi di mercato";
- "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Persone che ricevono i sondaggi di mercato" del 10 novembre 2016 (ESMA/2016/1477);
- Comunicazione Consob 14 dicembre 2016 n. 00110351 "Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti persone che ricevono sondaggi di mercato, ai sensi del Regolamento UE n. 2014/596 relativo agli abusi di mercato";
- Linee Guida Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" del 13 ottobre 2017 (di seguito le "Linee Guida Consob del 13 ottobre 2017");

di seguito complessivamente definita come la "Normativa applicabile".

1.2 Definizioni

Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:

Abuso di mercato: comprende le condotte illecite nei mercati finanziari inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Abuso di Informazioni Privilegiate: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento UE n. 596 del 2014 e dall'articolo 184 del TUF¹, l'azione posta in essere da chi, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'Emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un Sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento UE n. 596/2014;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel primo punto elenco.

E' considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.

Emittente: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico che emette o si propone di emettere Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde con l'Emittente dello strumento finanziario rappresentato.

Disclosing Market Participant: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento UE 2014/596 i partecipanti al mercato che comunicano informazioni² (che possono anche essere Informazioni Privilegiate) ad un *Market Sounding Receiver*, come di seguito definito.

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate - ("FGIP"): funzione deputata alla gestione e applicazione nonché alla valutazione periodica della presente Procedura.

Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate - ("FOCIP"): le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate individuate per ciascuno dei principali tipi di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

Informazione Privilegiata: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento UE 596/2014 e dall'articolo 180 del TUF³ un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente uno o più Emittenti Strumenti Finanziari o uno o più Strumenti Finanziari e che se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Informazioni Rilevanti: tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'Emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

Insider List: Registro in cui devono essere iscritte tutte le Persone Informate che abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate di un determinato Emittente che sono state individuate sulla base della Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti (vedi Allegato 1) e della Relevant Information List.

Investor Relator: il responsabile della funzione *investor relation* della SICAF.

¹ Si rinvia ai citati articoli per la definizione completa dell'abuso di informazioni privilegiate.

² Si rinvia all'articolo citato per la definizione completa dei soggetti che possono essere partecipanti al mercato che comunicano informazioni alle persone che ricevono Sondaggi di mercato.

³ Si rinvia ai citati articoli per la definizione completa di informazione privilegiata nonché a quanto previsto dal Considerando 16 e 17 del Regolamento UE 596/2014.

Manipolazione del mercato: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento UE 596/2014 e dall'articolo 185 del TUF⁴, il diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari.

Market Sounding Receiver: persona (fisica o giuridica) che riceve un Sondaggio di mercato formulato da parte di un *Disclosing Market Participant*.

Euronext Growth Advisor: l'Euronext Growth *advisor* della SICAF.

Organi Delegati: ciascun Consigliere di Amministrazione della SICAF munito di deleghe di gestione.

Persone Informate: ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento UE 596/2014⁵ tutti i soggetti (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito, ecc.) che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, quale: un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

Persone con accesso permanente alle Informazioni Privilegiate: tutti i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

Relevant Information List (RIL): Registro, aggiornato dalla FGIP, in cui sono indicate per ciascuna Specifica Informazione Rilevante le persone informate che hanno accesso alla stessa e che potrebbero poi diventare Persone Informate come sopra definite qualora la Specifica Informazione Rilevante diventi Informazione Privilegiata.

SICAF: 4AIM SICAF S.p.A..

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Interessati: ha il significato attribuito a tale termine al paragrafo 1.3 della presente Procedura.

Strumenti Finanziari⁶ si intendono:

- gli strumenti finanziari⁷ ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

⁴ Si rinvia ai citati articoli per la definizione completa di manipolazione del mercato.

⁵ Si rinvia ai citati articoli per la definizione completa di Persone Informate.

⁶ Si rinvia per i dettagli all'articolo 180 del TUF.

⁷ Si vedano l'articolo 1 comma 2 del TUF e l'Allegato 1 sezione C del TUF, per strumento finanziario si intende:

- Valori mobiliari.
- Strumenti del mercato monetario.
- Quote di un organismo di investimento collettivo.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- Contratti finanziari differenziali.
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto,

- gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento valore di uno Strumento Finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

1.3 Ambito di applicazione

Sono tenuti a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella SICAF che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società, ad esclusione dei titolari delle azioni negoziate sul mercato;
- i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione (i.e. Persone Informate);
- qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Di seguito congiuntamente definiti i Soggetti Interessati, come sopra descritti.

Quando un Soggetto Interessato è una persona giuridica, la presente Procedura trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare una operazione di acquisto o di vendita di Strumenti Finanziari e/o la relativa cessione così come la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Resta inteso che il Responsabile della Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità della SICAF può individuare in relazione alla concreta operatività della medesima rispetto a singole operazioni e/o servizi prestati, ulteriori soggetti tenuti al rispetto della presente Procedura, ai quali si applicheranno di conseguenza le previsioni ivi contenute.

In considerazione del modello di business della SICAF, la tematica della gestione delle Informazioni Privilegiate e della prevenzione degli abusi nell’utilizzo delle medesime (ad esempio comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e/o di mercato, assume rilevanza in diversi scenari / ambiti operativi; più precisamente:

- in relazione alla qualifica di Emittente di Strumenti Finanziari ammessi a quotazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (EGM);

nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

- *Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).*

- in relazione alla qualifica di Investitore in Strumenti Finanziari di cui alla Normativa applicabile di cui alla presente Procedura;
- in relazione alla eventuale effettuazione e/o ricevimento di Sondaggi di Mercato.

2. INFORMAZIONI RILEVANTI E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (applicabile qualora la SICAF rivesta la qualifica di Emittente)

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 in tema di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, la SICAF:

- col supporto della FGIP istituita ed incaricata monitora le fasi prodromiche alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- presidia adeguatamente per il tramite delle FOCIP e della FGIP l'attività di individuazione dell'Informazione Rilevante che, in presenza di talune circostanze, può divenire Informazione Privilegiata;
- attua adeguate misure per la segregazione dell'Informazione Privilegiata individuata secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile e per la gestione dell'Insider List;
- provvede tempestivamente alla pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- definisce accuratamente i casi in cui è ammesso il ritardo nella pubblicazione dell'Informazione Privilegiata fornendo ove richiesto le necessarie informazioni alle Autorità di Vigilanza.

2.1 Funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

La **FGIP** è una funzione deputata alla gestione e applicazione di quanto prescritto nella presente Procedura. Tale funzione può essere svolta da una o più persone fisiche, eventualmente titolari di altre funzioni organizzative, da una o più unità organizzative o anche da uno o più Comitati nello svolgimento dei compiti propri e può avvalersi di risorse allocate presso unità organizzative che svolgono altre funzioni.

In base a quanto previsto dalle Linee Guida Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" del 13 ottobre 2017, cui la presente Procedura si adegua per disciplinare la materia delle Informazioni Privilegiate e la relativa gestione, è possibile:

- attribuirle ad una figura apicale come, ad esempio, agli Organi Delegati ovvero il Responsabile degli Affari Legali o degli Affari Societari;
- incardinarla in un'unità organizzativa direzionale;
- costituirle in forma di unità organizzativa autonoma, non gerarchicamente subordinata ad altre strutture.

La SICAF ha affidato l'incarico di **FIGP** al **Responsabile della funzione di Controllo di conformità e di Gestione del rischio** della SICAF, attribuendo risorse e competenze necessarie per il pieno, tempestivo ed efficace svolgimento dei compiti connessi agli obblighi previsti dalla disciplina in tema di gestione della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate.

La FGIP, avvalendosi del supporto delle FOCIP:

- concorre alla definizione e alla valutazione periodica della Procedura;
- impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione delle stesse;
- provvede alla Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- definisce i criteri per l'individuazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti;

- individua le Specifiche Informazioni Rilevanti;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco dei Soggetti Interessati che hanno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti, il *Relevant Information List* (RIL);
- monitora la circolazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti;
- individua il momento in cui la Specifica Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione della lista dei Soggetti Interessati che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, l'*Insider List*;
- decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;
- si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti relativi alla identificazione del momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata e alle tempistiche di pubblicazione delle citate informazioni, di uno strumento di coordinamento strutturato (i.e. *Info-Room*), composto dalle FOCIP interessate nella gestione delle relative Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

Per ciascuno dei principali tipi di Informazioni Rilevanti, la SICAF ha individuato **le FOCIP** a vario titolo coinvolte nella trattazione delle citate Informazioni Rilevanti o delle Informazioni Privilegiate. Esse devono attenersi alle indicazioni contenute nella presente Procedura e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

Le FOCIP individuate da parte della SICAF sono quelle individuate nell'ambito della Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

2.2 Individuazione delle Informazioni Rilevanti e relativa predisposizione della Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti

Per assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le informazioni che assumono natura di Informazione Privilegiata, la FGIP monitora le fasi prodromiche alla pubblicazione.

Più in particolare, al fine di effettuare tale monitoraggio, la FGIP effettua la Mappatura dei tipi delle Informazioni Rilevanti (sub Allegato 1) e poi, in applicazione dei principi previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014, provvede ad individuare le Specifiche Informazioni Rilevanti anche col supporto delle FOCIP di volta in volta interessate.

La FGIP nell'ambito della attività di individuazione e monitoraggio delle Informazioni Rilevanti:

- tiene conto delle modalità con cui i Soggetti Interessati (inclusi anche il personale di FGIP e FOCIP), che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico;
- valuta nel continuo l'adeguatezza della Mappatura, modificandola ove necessario secondo modalità predefinite; ciò al fine di incanalare *ex ante* le Informazioni Rilevanti in percorsi predefiniti, agevolando in tal modo le attività di monitoraggio nel continuo della circolazione di tali informazioni;
- raccoglie dalle FOCIP le valutazioni di queste ultime quanto ai motivi per cui ritengono che una specifica informazione abbia carattere di Informazione Rilevante (anche sulla base dei criteri che

portano alla individuazione delle Informazioni Privilegiate, come di seguito verrà illustrato) nonché sulla sussistenza e sull'evoluzione delle singole Specifiche Informazioni Rilevanti.

Il costante presidio da parte della FGIP delle Informazioni Rilevanti consente di:

- evitare che coloro i quali, per le funzioni che svolgono, non hanno motivo di conoscere tali informazioni abbiano accesso alle stesse;
- individuare in via continuativa e con precisione i Soggetti Interessati che vi hanno accesso.

2.3 Relevant Information List

Al fine di monitorare la circolazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti, la SICAF ha istituito un apposito **Registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti (il RIL)**, la cui tenuta ed aggiornamento è curato dalla FGIP. Il RIL viene aggiornato tempo per tempo a cura del FGIP tenendo in considerazione delle circostanze che conducono ad una modifica della Mappatura e delle singole FOCIP di volta in volta coinvolte, con riferimento alle Specifiche Informazioni Rilevanti.

La FGIP provvede a registrare nel RIL, con riferimento ai Soggetti Interessati che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti le informazioni⁸:

- nome e cognome del titolare dell'accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti;
- numero di telefono professionale ;
- nome e indirizzo dell'impresa;
- funzione e motivo dell'accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti;

data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti;

2.4 Criteri per l'individuazione di un'Informazione Rilevante e di un'Informazione Privilegiata

Per stabilire se una Informazione sia Privilegiata la FGIP deve valutare se essa:

- concerne direttamente la SICAF;
- non è stata resa pubblica;
- ha carattere preciso;
- è materiale, vale a dire che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

La FGIP è quindi tenuta ad individuare in quale momento una Specifica Informazione Rilevante assume natura di Informazione Privilegiata, applicando con una valutazione ex ante i criteri di seguito riportati.

Informazione che concerne direttamente la SICAF

Le informazioni che la FGIP deve disporre che siano rese pubbliche sono solo quelle che “riguardano direttamente” la SICAF e, quindi, non anche quelle che riguardano “indirettamente” la SICAF, cioè, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla SICAF, originano da soggetti esterni alla SICAF.

Informazione che non è stata resa pubblica

In assenza di specifiche indicazioni da parte della disciplina di settore, la FGIP nel valutare se un'informazione è già pubblica:

⁸ In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 delle Linee Guida Consob “Gestione delle informazioni privilegiate” del 13 ottobre 2017, la RIL viene gestita seguendo le modalità previste per l'Insider List. Il Regolamento di esecuzione UE 2026/1291 stabilisce all'Allegato I Modello I il contenuto dell'Insider List i cui contenuti, per quanto compatibili, sono stati riportati nella definizione della RIL di cui alla presente Procedura.

- tiene conto, altresì, della circostanza che dette informazioni siano già state pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante all'informazione;
- tiene conto delle altre informazioni che hanno eventualmente pubblicato sulla medesima vicenda, specie nei casi di "processi prolungati";
- esclude che l'informazione possa essere considerata pubblica finché la stessa non è comunicata al pubblico con le corrette modalità.

Informazione di carattere preciso

LA FGIP per valutare il carattere preciso deve considerare la contestuale sussistenza di due condizioni, vale a dire se l'informazione:

- fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014.

Informazione materiale

La FGIP valuta altresì che un'informazione è materiale quando, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, intendendosi quindi un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva svolta dalla SICAF;
- il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario;
- l'attendibilità della fonte di informazione;
- ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli Strumenti Finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

Resta infine inteso che, la **FGIP** in applicazione dei criteri anzidetti **non ritarda opportunisticamente l'individuazione del momento in cui l'informazione assume natura di Informazione Privilegiata**. Ciò in quanto anche nel caso in cui venisse ricevuta un'Informazione Rilevante in modo informale o tramite canali non corretti, di cui però si è in grado di controllarne l'autenticità, la SICAF non attende di ricevere l'informazione in modo formale o secondo gli appropriati canali, prima di pubblicarla. La tempestiva individuazione dell'Informazione Privilegiata e la relativa pubblicazione consente di fissare una linea di demarcazione che diventa un aspetto dirimente in caso di eventuali condotte di abusi di mercato (che si sostanziano in un abuso di Informazione Privilegiata, in una comunicazione illecita di Informazione Privilegiata e operazioni che abusano delle stesse).

2.5 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero

configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura⁹:

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, Strumenti Finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di acquisizione, fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- modifica dei piani di investimento;
- policy di distribuzione dei dividendi;
- operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della SICAF approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione quando tali deliberazioni sono oggetto di comunicazione all'esterno.

⁹ Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento (UE) 596/2014, l'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini. L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati. Ulteriori indicazioni esemplificative di Informazioni Privilegiate sono state fornite nell'ambito delle Linee Guida Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" del 13 ottobre 2017.

Nel caso in cui tali eventi riguardino situazioni in cui i Soggetti Interessati si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero siano una parte correlata, si applicano rispettivamente la Policy di gestione dei conflitti di interessi e la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate a cui si fa rinvio.

2.6 Valutazione del carattere di Informazione Privilegiata delle Informazioni

La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la SICAF è di competenza della FGIP con il supporto delle FOCIP come di seguito riportato:

- Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza è in capo agli Organi Delegati, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avviene a cura degli Organi Delegati di concerto con il Euronext Growth Advisor;
- Informazioni emergenti nel corso delle Assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'Assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con il Euronext Growth Advisor;
- Dati contabili e di periodo: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con il Euronext Growth Advisor;
- Altre informazioni: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con il Euronext Growth Advisor.

Al di fuori dei casi indicati in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa alla FGIP;
- aggiornare periodicamente la FGIP, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – in merito allo stato di avanzamento, ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva.

2.7 Segregazione dell'Informazione Privilegiata e attivazione dell'Insider List

Quando la FGIP individua, col supporto delle FOCIP, che una Informazione Rilevante o Specifica Informazione Rilevante assume carattere di Informazione Privilegiata è tenuta a formalizzare questa decisione su un apposito strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni. A tal fine la SICAF ha istituito l'**Insider List** in modo da segregare l'Informazione Privilegiata ed evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata.

Insider List

La SICAF ha istituito l'Insider List che è tenuta con modalità elettroniche che ne garantiscono:

- la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la SICAF, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'esattezza delle informazioni riportate nell'Insider List;
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List.

La FGIP è responsabile della corretta tenuta dell'*Insider List* e rimane responsabile in caso di delega ad altra funzione della Società. E' compito delle FOCIP informare la FGIP di eventuali persone non indicate

nella Mappatura che hanno o hanno avuto accesso alla Specifica Informazione Privilegiata, eventualmente su segnalazione delle stesse persone (autodenuncia).

A seguito della registrazione della decisione, la FGIP deve provvedere a compilare l'*Insider List*, tenendo conto del fatto che nella SICAF possono coesistere contemporaneamente varie Informazioni Privilegiate, per cui deve esser opportunamente precisato nell'*Insider List* i Soggetti Interessati che hanno accesso alle singole Informazioni Privilegiate di volta in volta individuate.

L'*Insider List* si compone di due distinti sezioni:

- **una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata**, secondo quanto previsto dal Modello 1 sub Allegato I del Regolamento UE 2026/1291;
- **una sezione degli accessi permanenti**, secondo quanto previsto dal Modello 2 sub Allegato I del Regolamento UE 2026/1291.

In particolare, la prima sezione dell'*Insider List* contiene le seguenti informazioni:

- data e ora di creazione (vale a dire data di creazione della sezione ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata);
- data e ora (ultimo aggiornamento);
- data di trasmissione all'Autorità competente;
- nome e cognome del titolare dell'accesso (ivi incluso il cognome di nascita) ;
- numero di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate, ivi inclusi, nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome e l'indirizzo della relativa società;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate;
- numero di identificazione nazionale (se applicabile) o data di nascita;

La seconda sezione dell'*Insider List* relativa agli accessi permanenti contiene le seguenti informazioni:

- data e ora di creazione (vale a dire data di creazione della sezione ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata);
- data e ora (ultimo aggiornamento);
- data di trasmissione all'Autorità competente;
- nome e cognome delle Persone che hanno accesso permanente (ivi incluso il cognome di nascita);
- numero di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell'impresa;
- funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate , ivi inclusi, nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome e l'indirizzo della relativa società;
- numero di identificazione nazionale (se applicabile) o data di nascita;

Nell'*Insider List* non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie. Qualora una persona giuridica agisca in nome o per conto della SICAF e abbia accesso a Informazioni Privilegiate (un "fornitore terzo di servizi"), nell'*Insider List* sono inseriti i dati della persona fisica che funge da persona di contatto per tale fornitore.

I Soggetti Interessati compilano, a tal fine, un apposito documento contenente le informazioni di cui sopra, denominato Scheda per l'iscrizione nel Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Sezione SU e Sezione Accessi Permanenti (cfr. Allegato 2 alla Procedura) che deve esser consegnato alla Segreteria Societaria della Società.

I Soggetti Interessati iscritti nell'*Insider List* devono quindi prendere atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi; a tal fine, la FGIP subito dopo l'iscrizione di una persona nell'*Insider List* provvede ad informare per iscritto la stessa in merito:

- alla sua iscrizione nell'*Insider List*;
- agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate;
- alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

La FIGIP col supporto della Segreteria Societaria invia ai Soggetti Interessati la comunicazione avente ad oggetto le informazioni sopra indicate (cfr. Allegato 3 alla Procedura); detta comunicazione deve esser firmata per accettazione da parte dei Soggetti Interessati e restituita alla Società.

La FGIP rende, altresì, noti alle persone iscritte nell'*Insider List* gli eventuali aggiornamenti che le riguardano ed in particolare l'eventuale loro rimozione, con comunicazione in forma scritta, sub Allegato 4 alla presente Procedura.

I dati delle persone iscritte nell'*Insider List* devono essere **conservati per un periodo di almeno cinque anni** successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

La SICAF trasmette¹⁰ l'*Insider List* all'Autorità competente non appena possibile dietro richiesta di quest'ultima.

Quando l'Informazione Privilegiata cessa di essere Informazione Privilegiata, la FGIP oltre ad indicare tale circostanza nell'*Insider List* e ne informa i Soggetti Interessati.

2.8 Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

La SICAF può comunicare confidenzialmente, per il tramite degli Organi Delegati, le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari, previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da tali soggetti richieste nell'apposito *Insider List* e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche:

- consulenti della SICAF e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- soggetti con i quali la SICAF sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- le agenzie di *rating*;
- rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

I soggetti che precedono sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia e all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla SICAF di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine la SICAF conclude, prima della messa a disposizione di tali informazioni, idonei accordi di riservatezza, in modo che tali soggetti acconsentano espressamente, per iscritto, a:

¹⁰ La comunicazione va effettuata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob

- ricevere le Informazioni Privilegiate;
- non utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario;
- mantenere riservate tali Informazioni Privilegiate. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.

Tuttavia, se gli Organi Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con il Euronext Growth Advisor e l’Investor Relator affinché si proceda quanto prima a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

2.9 Obblighi dei soggetti iscritti nell’*Insider List*

È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l’interesse della SICAF al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi o manipolazioni di mercato.

E’ fatto divieto ai Soggetti Interessati:

- di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l’accesso e la circolazione di Informazioni Rilevanti che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni;
- assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana “STRETTAMENTE RISERVATO”.

I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio l'Organo Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2.10 Pubblicazione e ritardo nella pubblicazione delle Informazioni Privilegiate

Quando l'informazione viene valutata dalla FGIP, col supporto delle FOCIP di volta in volta coinvolte, come Informazione Privilegiata la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio e prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura, ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la SICAF, avvalendosi dell'ufficio **Investor Relator**, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale e comunque tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale.

Qualora l'Informazione Privilegiata sia inserita in un processo prolungato che si sviluppa in più fasi, l'obbligo di comunicazione al pubblico non si applica alle informazioni relative alle sole fasi intermedie del processo stesso, ma solo alle circostanze o all'evento finale del processo prolungato. Resta fermo l'obbligo della Società di garantire la totale riservatezza di tali informazioni intermedie, il cui mancato rispetto determinerà l'obbligo di comunicare le stesse al pubblico senza indugio.

Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano al Euronext Growth Advisor per sua opportuna informazione e commenti.

Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.

Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la SICAF sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

La SICAF non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

La SICAF pubblica e conserva sul proprio **sito internet** per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

La SICAF può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della SICAF;
- le Informazioni Privilegiate di cui la SICAF intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le

Informazioni Privilegiate; e

- la SICAF è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

La decisione di ritardare la comunicazione di una Informazione Privilegiata deve esser formalizzata da parte della FGIP che deve valutare se sussistono le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR; parimenti deve esser effettuato un monitoraggio al fine di controllare nel continuo le condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione. Qualora dette condizioni venissero meno, la SICAF provvede quanto prima alla pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e immediatamente dopo, provvede a notificare¹¹ alla Consob la circostanza che l'Informazione Privilegiata appena comunicata è stata oggetto di ritardo. E' previsto che, successivamente alla notifica dell'avvenuto ritardo della pubblicazione, l'Autorità di Vigilanza possa richiedere di fornire le spiegazioni del relativo ritardo. In tal caso vengono quindi fornite da parte della SICAF successivamente le spiegazioni del caso per consentire all'Autorità di Vigilanza di effettuare le verifiche di competenza.

Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate trova applicazione quanto disposto nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1055.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la SICAF le comunica quanto prima al pubblico.

3. ABUSI DI MERCATO

3.1 Possibili casistiche riguardo l'abuso di mercato

La presente Procedura disciplina altresì le misure adottate dalla SICAF qualora, in considerazione della sua operatività effettui, *inter alia*, **qualsiasi operazione, ordine di compravendita di Strumenti Finanziari, relativamente alla componente finanziaria del patrimonio gestito**. Tenuto conto che la SICAF oltre a rivestire la qualità di Emittente riveste anche la qualità di investitore professionale del patrimonio gestito, è tenuta ad osservare i principi enunciati nel Paragrafo 2 della presente Procedura a cui si rinvia, al fine di evitare che vengano tenute condotte di abuso di informazioni privilegiate ovvero comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Data l'operatività della Società, di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche di **manipolazione del mercato** che potrebbero esser compiute da parte dei Soggetti Interessati, secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE 596/2014, **per manipolazione del mercato si intende:**

- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta** che:
 - invii, o è probabile che **invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta**, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
 - consenta, o è probabile che **consenta, di fissare il prezzo di mercato** di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi ad una pratica ammessa¹²;

- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta**

¹¹ La comunicazione va effettuata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

¹² Sul punto si segnala che è attualmente in fase di consultazione il Regolamento Consob Regolamento *Abusi di Mercato – adeguamento delle prassi di mercato ammesse dalla Consob* (ed in particolare le seguenti prassi: Prassi n. 1 Attività di sostegno della liquidità del mercato Prassi n. 2 Acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli"; Prassi n. 3 Riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate).

che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

- **la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione**, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- **la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti** in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le **seguenti condotte** sono considerate, tra le altre, **manipolazione del mercato**:

- la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno Strumento Finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- l'acquisto o la vendita di Strumenti Finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al secondo capoverso punti primo e secondo del presente paragrafo, in quanto:
 - interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure
 - crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno Strumento Finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale Strumento Finanziario, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Al fine di consentire ai Soggetti Interessati di avere un quadro complessivo delle possibili casistiche che nel corso del tempo sono state elaborate, si rimanda alla specifica disciplina di dettaglio per l'elenco puntuale

di tutte le possibili circostanze rilevanti nonché per gli indicatori di possibili condotte illecite¹³ ed operazioni sospette.

3.2 Contenuto e trasmissione della Segnalazione di Operazione Sospetta

Al fine di prevenire e individuare gli Abusi di mercato – in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ed allo specifico Regolamento Delegato (UE) n. 2016/957– la **FGIP** della SICAF individua e segnala gli ordini e le operazioni sospette (c.d. STOR) adottando anche un apposito dispositivo mediante il quale è possibile effettuare il:

- monitoraggio;
- rilevamento;
- individuazione;

degli ordini e delle operazioni sospette.

Accertata l'effettiva sussistenza del sospetto di abuso di Informazione Privilegiata e/o di manipolazione del mercato il soggetto incaricato della effettuazione della operazione sospetta (la FGIP) provvede ad inoltrare, immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto di effettivo o tentato abuso di Informazioni Privilegiate o di effettiva o tentata manipolazione del mercato, la relativa Segnalazione per il tramite di un apposito dispositivo, previa compilazione del modulo denominato "*Modello per la segnalazione di ordine o operazione sospetta (STOR)*" redatto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato UE 2016/957¹⁴.

La FGIP, che effettua segnalazioni di operazioni sospette all'Autorità competente, è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e segretezza. Lo stesso redige la segnalazione senza informare della relativa trasmissione il soggetto nei cui confronti la segnalazione è creata né chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza, neanche chiedendo informazioni sul soggetto nei cui confronti la segnalazione è creata per poter compilare alcuni campi del modello previsto dalla normativa vigente.

La FGIP effettua la segnalazione adottando l'apposito Modello in cui devono esser segnalati, in modo chiaro e preciso, le seguenti informazioni minime:

- identificazione del segnalante e la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;
- descrizione dell'ordine o dell'operazione, tra cui:
 - tipologia dell'ordine e della negoziazione, in particolare se compravendita per blocchi, e luogo dell'attività;
 - prezzo e volume;
- motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
- mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito;

¹³ Si fa riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 2014/596 aventi ad oggetto "*Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi*" e "*Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente*"; all'articolo 4 Regolamento delegato UE 2016/522 che rinvia all'Allegato II avente ad oggetto *Indicatori di manipolazioni*; Comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005; Comunicazione Consob n. 10039224 del 30 aprile 2010.

¹⁴ La segnalazione va effettuata via pec alla Consob all'indirizzo consob@pec.consob.it o via posta elettronica all'indirizzo sgr.DME@consob.it. (specificando come destinatario "Ufficio Vigilanza Operatività Mercati a Pronti e Derivati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR STOR")

- qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Il dispositivo adottato dalla SICAF consente di trasmettere la STOR relativa a operazioni e ordini passati su Strumenti Finanziari se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resi disponibili successivamente. In tali casi, la FGIP è tenuto a spiegare nell'ambito della segnalazione all'Autorità competente i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso.

La SICAF conserva le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e le operazioni sospette e i motivi che l'hanno indotta a trasmettere la segnalazione o viceversa a non trasmetterla.

La SICAF impartisce periodicamente una formazione efficace e completa alla FGIP compreso il personale incaricato dell'elaborazione degli ordini e delle operazioni.

La formazione organizzata dalla SICAF è proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta dalla medesima, al fine di istruire adeguatamente il personale su come riconoscere eventuali operazioni sospette e come gestire l'eventuale segnalazione.

4. SONDAGGI DI MERCATO

Un Sondaggio di mercato consiste nella comunicazione d'informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo, a uno o più investitori da parte della SICAF (i.e. *Disclosing Market Participant*) qualora rivesta il ruolo di:

- Emittente (anche qualora agisca per il tramite di un soggetto terzo);
- offerente sul mercato secondario di uno Strumento Finanziario (anche qualora agisca per il tramite di un soggetto terzo) che, per la rilevanza della operazione, implica una valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori.

Rappresenta altresì un Sondaggio di mercato, la comunicazione d'Informazioni Privilegiate da parte della SICAF qualora intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società agli aventi diritto a titoli, a condizione che:

- le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
- la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

Resta inteso che non costituiscono situazioni di Sondaggio di mercato e/o di Informazioni Privilegiate rilevanti ai fini della presente Procedura, i passaggi ai blocchi.

4.1 Effettuazione di un Sondaggio di mercato: adempimenti ed obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni

Qualora la SICAF intenda effettuare un Sondaggio di mercato, la FGIP deve:

- esaminare se il Sondaggio di mercato comporta la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
- registrare per iscritto la conclusione in merito alla valutazione della presenza o meno di Informazioni Privilegiate e i motivi della stessa;
- stabilire l'insieme *standard* di informazioni da utilizzare con tutte le persone che ricevono il Sondaggio di mercato al fine di comunicare a tutte lo stesso livello di informazioni;

- redigere un elenco unico di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere Sondaggi di mercato; a tali investitori non andranno comunicate informazioni ai fini dei Sondaggi di mercato.

La competente **funzione individuata per l'effettuazione dei Sondaggi di mercato**, ovvero l'**Amministratore Delegato (CIO)**, può comunicare le informazioni ai fini del Sondaggio di mercato:

- oralmente o in riunioni di persona;
- per iscritto, per posta, per fax;
- mediante comunicazioni elettroniche;
- mediante comunicazioni telefoniche audio o video.

La **comunicazione di Informazioni Privilegiate** effettuata nel corso di un Sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ed è **considerata lecita** qualora:

- prima di effettuare la comunicazione la SICAF ottiene il consenso *Market Sounding Receiver* a ricevere Informazioni privilegiate e la informa che:
 - è vietato utilizzare le Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate ovvero con cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
 - accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, ha l'obbligo di mantenerle riservate e quindi di adottare idonee misure a tal fine.
- viene effettuata e conservata registrazione delle seguenti informazioni fornite al *Market Sounding Receiver*, tra cui¹⁵:
 - identità dei potenziali investitori ai quali le Informazioni Privilegiate sono state comunicate (comprese le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore);
 - data e l'ora di ogni comunicazione che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del Sondaggio di mercato;
 - i recapiti del *Market Sounding Receiver* utilizzati ai fini del Sondaggio di mercato.

In particolare, qualora la comunicazione di informazioni ai fini del Sondaggio di mercato ha ad oggetto Informazioni Privilegiate, i documenti e le informazioni da fornire al *Market Sounding Receiver* sono¹⁶:

- una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di mercato;
- una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il soggetto incaricato della effettuazione del Sondaggio di mercato della SICAF sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di mercato, riceve informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate e quando cessa di esserne in possesso;
- se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cessano di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui è informata di qualsiasi modifica della stima;

¹⁵ Si veda per i dettagli l'articolo 4 del Regolamento delegato UE 2016/960.

¹⁶ Si veda per i dettagli l'articolo 3 paragrafo 3 del Regolamento delegato UE 2016/960.

- una dichiarazione che informa in merito agli obblighi e ai divieti di utilizzo dei dati ed alla riservatezza con cui trattare le Informazioni Privilegiate;
- la richiesta di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate e la risposta alla richiesta;
- se è stato espresso il consenso di cui al punto che precede, le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che sono considerate Informazioni Privilegiate.

Qualora invece il Sondaggio di mercato non comporta la comunicazione di Informazioni Privilegiate, i documenti e le informazioni da fornire al *Market Sounding Receiver* sono¹⁷:

- una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di mercato;
- una richiesta di confermare che il soggetto incaricato della effettuazione del Sondaggio di mercato della SICAF sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di mercato, riceve informazioni che, a parere della SICAF non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate e quando cessa di esserne in possesso;
- la richiesta di esprimere il consenso a procedere al Sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- se è stato espresso il consenso di cui al punto che precede, le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di mercato.

Se le informazioni oggetto di Sondaggio di mercato **cessano di essere considerate Informazioni Privilegiate**, nel più breve tempo possibile la competente funzione individuata per l'effettuazione dei Sondaggi di mercato (l'AD/CIO):

- predispone informativa scritta al *Market Sounding Receiver* che le informazioni comunicate non sono più da considerarsi Informazioni Privilegiate;
- effettua le necessarie registrazioni in merito su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo di almeno cinque anni;
- trasmette tali registrazioni all'Autorità competente, ove richiesto.

L'informativa scritta al *Market Sounding Receiver* relativa al fatto che le Informazioni Privilegiate non sono più da considerarsi tali contiene le seguenti informazioni¹⁸:

- l'identità della SICAF;
- l'indicazione dell'operazione oggetto del Sondaggio di mercato;
- la data e l'ora del Sondaggio di mercato;
- il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

La SICAF è **tenuta a conservare tutte le registrazioni delle comunicazioni** effettuate nei confronti del *Market Sounding Receiver*, al fine di poter esser esibite su richiesta a Consob, ed in particolare:

- quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, deve conservare una copia della corrispondenza;

¹⁷ Si veda per i dettagli articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento delegato UE 2016/960.

¹⁸ Si veda per i dettagli l'articolo 5 del Regolamento delegato UE 2016/960.

- quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, deve esser redatto il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche.

La SICAF è tenuta a conservare le registrazioni su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo di conservazione **pari almeno a cinque anni**.

4.2 Ricevimento di un Sondaggio di mercato: adempimenti ed obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni

Qualora la SICAF sia destinataria di un Sondaggio in qualità di *Market Souding Receiver*, è tenuta a:

- render disponibile al *Disclosing Market Partecipant* le informazioni ed il punto di contatto designato a ricevere sondaggi;
- fare in modo che le informazioni ricevute nel Sondaggio di mercato siano comunicate in via privilegiata esclusivamente tramite canali di comunicazione predeterminati e su base strettamente confidenziale;
- individuare e determinare chi all'interno della SICAF entra in possesso di Informazioni Privilegiate sia chiaramente identificato e adeguatamente formato a tale scopo;
- gestire e controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate derivanti dal Sondaggio di mercato, affinché il *Disclosing Market Partecipant* ed il personale ad esso preposto ottemperino alla normativa specifica.

In particolare la competente funzione individuata per l'effettuazione dei Sondaggi di mercato (l'AD/CIO):

- valuta in modo indipendente se è in possesso di Informazioni Privilegiate prendendo in considerazione come fattori rilevanti la valutazione del *Disclosing Market Partecipant* e tutte le informazioni disponibili, ivi incluse le informazioni ottenute da fonti diverse dal *Disclosing Market Partecipant*;
- identifica redigendo un **apposito elenco**, tutti gli **Emittenti e gli Strumenti Finanziari ai quali ritiene siano collegate le suddette Informazioni Privilegiate**, se si è valutato di esser in possesso di Informazioni Privilegiate;
- identifica redigendo un **apposito elenco in ordine cronologico (e per ciascun Sondaggio di mercato)** le persone che lavorano alle dipendenze della SICAF, mediante contratto di impiego, oppure svolgono diversamente incarichi per mezzo dei quali hanno accesso alle informazioni comunicate nel quadro dei Sondaggi di mercato.

In seguito alla notifica da parte *Disclosing Market Partecipant* che le informazioni comunicate nel quadro del Sondaggio di mercato hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate, la competente funzione individuata per l'effettuazione dei Sondaggi di mercato è tenuta a valutare in modo indipendente se rimane in possesso di Informazioni Privilegiate, prendendo in considerazione la valutazione del *Disclosing Market Partecipant* e tutte le informazioni disponibili in capo alla SICAF, ivi incluse le informazioni ottenute da fonti diverse dal *Disclosing Market Partecipant*.

La SICAF è tenuta a conservare le registrazioni su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo di conservazione **pari almeno a cinque anni** ed è tenuta ad esibire a Consob su richiesta la documentazione conservata.

5. Inadempimenti della Procedura e sanzioni

L'abuso di Informazioni Privilegiate e la Manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la SICAF procederà, nei riguardi del responsabile, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla SICAF nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la SICAF, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della SICAF, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della SICAF.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla SICAF in quanto Emittente con Strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

ALLEGATO 1 - Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti

**ALLEGATO 2 – Scheda per l'iscrizione nel registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Sezione SU e Sezione Accessi Permanenti**

SCHEDA PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 - attuazione Regolamento (UE) n. 596/2014

SEZIONE SU (contratto/evento specifico) e SEZIONE ACCESSI PERMANENTI

NOME _____

(nome del titolare dell'accesso/nome della persona da iscrivere)

COGNOME _____

(cognome del titolare dell'accesso/cognome della persona da iscrivere)

COGNOME DI NASCITA

(se diverso dal precedente: cognome del titolare dell'accesso/cognome della persona da iscrivere)

NUMERI DI TELEFONO PROFESSIONALI

(linea telefonica professionale fissa e mobile)

NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA

(indirizzo dell'Emittente o terzo del titolare dell'accesso: ragione sociale completa – indirizzo – CAP e
località – C.F.)

FUNZIONE E MOTIVO DELL'ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ivi inclusi, nel caso di fornitori terzi
di servizi, il nome e l'indirizzo della relativa società)

(descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco)

OTTENUTO

(data e ora dalla quale la persona ha iniziato ad accedere alle informazioni: aaaa-mm-gg, hh:mm)

CESSATO

(data e ora dalla quale la persona ha cessato di ricevere le informazioni: aaaa-mm-gg, hh:mm)

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE NAZIONALE (SE APPLICABILE) o DATA DI NASCITA (aaaa-mm-gg)

ALLEGATO 3 – Lettera di accettazione di iscrizione nell'Insider List

Notifica di iscrizione nell'Insider List e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU

La scrivente 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'Art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento MAR”) e dal Regolamento di Esecuzione 1291/2026/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso regolare a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro”).

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere od utilizzarle in alcun modo.

Nello specifico l'iscrizione nel Registro comporta:

- l'obbligo della massima riservatezza delle informazioni privilegiate fino a quando le stesse non siano state rese pubbliche in conformità alla normativa vigente;
- il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- l'obbligo di gestire le informazioni privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati ne abbiano conoscenza, nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da coloro che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività;
- l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle informazioni privilegiate a soggetti non sottoposti ad obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza delle previsioni descritte, troveranno applicazione le misure di carattere disciplinare e sanzionatorio in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Nella successiva sezione è fornita una descrizione delle sanzioni previste dal Regolamento MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e di (ii) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

La invitiamo a prendere visione di quanto stabilito dalla “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la prevenzione degli abusi di mercato” che alleghiamo insieme alla presente comunicazione.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta in ogni sua parte, tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Il Responsabile della tenuta dell'Insider List

*(Responsabile della funzione di Gestione del rischio
e Controllo di conformità)*

Per presa visione e accettazione

Luogo e data, _____

Firma _____

* * * * *

Disposizioni normative in materia di sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR)

Articolo 30 (Sanzioni amministrative e altre misure amministrative)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), dell'articolo 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato), paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), paragrafo 1;

nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Sanzioni penali

Testo Unico della Finanza

Articolo 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Articolo 185 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Articolo 186 (Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187 (Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Sanzioni amministrative

Articolo 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-ter (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Articolo 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articolo 187-sexies (Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 187-septies (Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
- 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
- 6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per presa visione

Luogo e data, _____

Firma _____

* * * * *

Informativa sul trattamento dei dati personali

La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (d’ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società.

1. DATI PERSONALI TRATTATI

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
- (b) dati fiscali (codice fiscale);
- (c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).

I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea ed italiana ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.

A tal riguardo, La informiamo che l’eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l’altro, l’impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti da obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità regolamenti e ordini delle Autorità di vigilanza;
- (2) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto Regolamento.

3. RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
- ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
- ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).

In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali.

In tutti i casi in cui il trasferimento all'estero dei dati fosse invece facoltativo, sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è 4AIM SICAF S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia n. 16 – C.A.P. 20121, Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 09449520965, autorizzata dalla Banca d'Italia in data 23 febbraio 2016 al n. 15339.5 e iscritta all'albo della SICAF presso la Banca d'Italia al n. 3.

Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo privacy@4aim.it. Ai sensi dell'art. 38 GDPR forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@4aim.it.

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.

Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti che il Regolamento Le riconosce, tra cui ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano – e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la revoca del trattamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o o telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti di cui agli articoli da 16 a 21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Fermo quanto sopra, Lei potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente necessari all'adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.

Per presa visione

Luogo e data, _____

Firma _____

ALLEGATO 4 – Lettera di notifica di rimozione dall'Insider List

LETTERA DI NOTIFICA DI RIMOZIONE

Notifica di rimozione del proprio nominativo dall'*Insider List* ai sensi del Regolamento 596/2014/EU

Alla cortese attenzione del/della Signore/a _____

Notifica della rimozione dall'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate relative a 4AIM SICAF S.p.A. ai sensi dell'art. 18 del Regolamento EU n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

Egregio Signore/Gent.ma Signora,

la presente per informarLa che, in adempimento alle previsioni stabilite dal Regolamento n. 596/2014/UE la scrivente Società ha l'obbligo di aggiornare l'Elenco di coloro i quali hanno accesso a informazioni privilegiate relative alla Società (cd. *Insider List*).

Poiché Lei non ha più accesso a informazioni privilegiate della presente Società, ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la prevenzione degli abusi di mercato" adottata dalla stessa e presente nel sito internet della Società al seguente indirizzo <http://www.4aim.it/index.php/documenti-societari/> abbiamo rimosso il suo nominativo dall'*Insider List*.